



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 37/5 del 13.9.2006

Direttive di attuazione dell'aiuto istituito dalla L.R. 21 aprile 2005, n. 7 (Legge finanziaria 2005), art. 6, comma 7, concernente il finanziamento dei fondi di esercizio delle Organizzazioni dei produttori nei settori non ortofrutta, riconosciute ai sensi del Decreto legislativo n. 228/01 e del Decreto legislativo n. 102/05.

ASPETTI GENERALI

L'aiuto consiste nel concorso, con risorse finanziarie regionali, al finanziamento dei fondi di esercizio che le Organizzazioni dei produttori singole o associate (di seguito OP e OC) costituiscono ai sensi del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 "Regolamentazione dei mercati agroalimentari", articolo 7.

Le direttive stabiliscono:

1. I criteri per la determinazione del concorso regionale alla costituzione del fondo di esercizio e del valore della produzione commercializzata;
2. l'intensità dell'aiuto e spese ammesse;
3. I contenuti dei programmi di attività;
4. Le modalità di presentazione, i tempi di attuazione e le modalità per le modifiche dei programmi di attività;
5. La rendicontazione delle spese e la presentazione delle domande di aiuto.

1. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL FONDO DI ESERCIZIO E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

L'Amministrazione regionale finanzia nella misura massima del 50 % la costituzione dei Fondi di Esercizio delle OP e delle OC..

I fondi di esercizio per la realizzazione dei programmi di attività, verranno alimentati dai contributi dei soci in base al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Al fine del calcolo del contributo pubblico l'ammontare del valore del fondo di esercizio che le OP/OC possono costituire non può superare il 10 % del valore della produzione commercializzata, (di seguito VPC).

L'ammontare dell'aiuto non potrà superare il massimale di 250.000 Euro/annuo.

Il valore della produzione commercializzata non può essere inferiore al fatturato richiesto alla OP e alla OC per il loro riconoscimento ed è calcolato su un periodo di dodici mesi secondo uno dei seguenti criteri: 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. DEL

gennaio/ 31 dicembre del secondo anno precedente quello a cui si riferisce l'aiuto richiesto oppure la media degli ultimi tre esercizi dell'anno precedente quello cui si riferisce l'aiuto richiesto.

Il valore suddetto è comprovato dalle fatture di vendita delle OP, delle OC e dei loro soci autorizzati ad emettere fattura, relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento.

Per i nuovi soci che non hanno conferito alla O.P. o alla O.C. nel corso del periodo di riferimento, il relativo V.P.C è desunto dalle fatture di vendita, o di conferimento ad altra O.P. o O.C., relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento.

Il periodo di riferimento scelto dalla OP/OC per il calcolo della VPC, non può essere variato per l'intera durata del programma di attività, se non per circostanze debitamente giustificate (es: consistente modifica della base sociale e delle specie allevate e/o produzioni commercializzate).

Qualora per cause non dipendenti dalla volontà delle O.P. e delle O.C., quali il verificarsi di calamità naturali o la riduzione eccezionale dei prezzi, il V.P.C. determinato secondo uno dei sopraindicati criteri, scendesse sotto il 65% del V.P.C stimato nella precedente annualità, le O.P. e le O.C assumono il predetto limite del 65% per la determinazione del proprio fondo di esercizio.

Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione si basa sulla produzione dei soci della/e organizzazione/i di produttori limitatamente ai prodotti su cui verte il riconoscimento della O.P. commercializzata e fatturata nella fase "uscita dall'organizzazione di produttori"; al netto delle spese di trasporto e I.V.A.;

Concorrono alla determinazione del valore della produzione commercializzata i produttori associati al momento della presentazione del programma o della sua modifica annuale.

Prima della presentazione dell'esecutivo annuale, se si registra una modificazione della compagine sociale dell'O.P. e/o delle persone giuridiche socie rispetto alla compagine sociale che ha concorso alla realizzazione del VPC del periodo di riferimento, in entrata e/o in uscita, si dovrà tenere conto delle variazioni del valore della produzione commercializzata (V.P.C.).

2. INTENSITA' DELL'AIUTO E SPESE AMMESSE

Al fine di incentivare una maggiore concentrazione di produttori, l'intensità dell'aiuto varia in base ai seguenti parametri:

- 20% del fondo di esercizio qualora le OP e le OC interessate superino i requisiti minimi previsti per il riconoscimento di un valore massimo del 50% degli stessi;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. DEL

- 50% del fondo di esercizio qualora le OP e le OC interessate superino in una misura compresa fra il 51% e il 100% i requisiti minimi previsti per il riconoscimento.
- Qualora le OP/OC, raggiungano solo i requisiti minimi per ottenere il riconoscimento ma rappresentino più del 50% della PLV regionale del comparto di riferimento l'intensità dell'aiuto da applicare è del 50%.

Per definire l'entità del contributo regionale alla costituzione del fondo di esercizio si considerano ammissibili le spese sostenute dalle OP e dalle OC per la realizzazione dei programmi di attività relative a:

- Investimenti finalizzati a favorire la concentrazione societaria e produttiva, nonché garantire l'accesso ai nuovi mercati purché eseguiti esclusivamente e direttamente dalle O.P. e dalle O.C.;
- locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto, purché sia dimostrata la convenienza economica della scelta;
- acquisto di macchine ed attrezzature necessarie per le operazioni colturali e di allevamento con esclusione di quelle a carattere generico quali, trattori, aratri, rimorchi, ecc;
- personale interno qualificato ossia i dipendenti della O.P. o della O.C., (con esclusione dei componenti di organi statutari) purché il rappresentante legale dell'O.P o dell'OC, con la lettera di incarico, dimostri che l'utilizzo del suddetto personale sia strettamente funzionale alla realizzazione di azioni di miglioramento o mantenimento di un elevato livello della qualità dei prodotti, di salvaguardia dell'ambiente, ovvero al miglioramento dell'attività di commercializzazione. Il relativo costo è considerato a carico del programma di attività sino ad un massimo del 20% della spesa ammessa per annualità.
- figure manageriali esterne esperte in organizzazione aziendale, gestione finanziaria, logistica, marketing, nell'area della ricerca e innovazione di processo e di prodotto, nell'area commerciale. Il relativo costo è considerato a carico del programma di attività sino ad un massimo del 75% della spesa ammessa per annualità.

Le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% della spesa ammessa per annualità.

3. CONTENUTO DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA'



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. DEL

Il programma di attività dovrà contenere i seguenti elementi:

3.1 Presentazione della O.P. o della O.C.:

- indicazione della struttura (obbligatoria per le O.P. e O.C. che presentano per la prima volta il programma di attività, mentre per le altre è sufficiente l'indicazione delle variazioni nel frattempo intervenute);
- descrizione della O.P. o della O.C. (informazioni generali, base sociale, ecc);
- destinazione della produzione;
- struttura giuridico-organizzativa ai sensi dell'art.3 comma 1 del D.Lgs 102/05 ;
- valore della produzione commercializzata per il periodo considerato.

3.2 Analisi strutturale della produzione ; i dati sulla O.P. o sulla O.C. relativi alla presentazione della organizzazione dei produttori di cui al punto 3.1 e della sua analisi strutturale debbono essere specificati secondo lo schema di rilevazione che verrà dalla Regione.

3.3 Regolamento sull'accesso dei soci ai benefici del programma di attività

Le O.P. e le O.C. che presentano un programma operativo devono predisporre e far approvare dall'assemblea dei soci, un regolamento interno che stabilisce, in particolare, le modalità di accesso dei soci al programma di attività, il criterio per la determinazione dei contributi da versare per l'alimentazione del fondo di esercizio, i criteri oggettivi per stabilire livelli diversi di contribuzione.

3.4 Descrizione degli obiettivi generali del programma

Il programma di attività dovrà essere articolato secondo i seguenti obiettivi e azioni:

Obiettivo 1: Organizzazione e razionalizzazione della produzione

Azioni:

- 1 a - programmazione della produzione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. DEL

1 b - adeguamento della produzione alla domanda;

1 c - adeguamento della produzione agli obblighi di cui al Reg.CE 178/2002

Obiettivo 2: Valorizzazione e promozione della produzione

Azioni:

2 a - concentrazione dell'offerta e immissione della produzione dei soci sul mercato;

2 b - sviluppo della valorizzazione commerciale e delle strategie di marketing interno ed estero

L' Azione 2b è finanziata prioritariamente alle Organizzazioni di produttori associate in organizzazioni comuni (OC) se esistenti.

Obiettivo 3: Riduzione e stabilizzazione dei costi

Azioni:

3 a - riduzione dei costi di produzione stabilizzazione dei prezzi alla produzione;

3 b- riduzione dei ritiri, partecipazione alla gestione delle crisi di mercato, promozione, realizzazione e sviluppo di contratti quadro, contratti tipo, contratti per la fornitura, l'allevamento, la coltivazione.

L'azione 3b per la parte relativa agli interventi di riduzione dei ritiri, partecipazione alla gestione delle crisi del mercato, promozione, realizzazione e sviluppo dei contratti quadro, è finanziata prioritariamente alle Organizzazioni di produttori associate in organizzazioni comuni (OC) se esistenti.

Obiettivo 4 : Promozione dello sviluppo sostenibile.

Azioni:

4a - promozione di pratiche colturali e tecniche di produzione e allevamento rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali;

4b - tutela del consumatore e della biodiversità.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. DEL

3.5 Indicazione degli obiettivi, descrizione delle azioni, quadro riepilogativo delle spese, descrizione delle modalità di alimentazione del fondo di esercizio con l'indicazione del criterio scelto.

Azioni di carattere sperimentale

Qualora vengano proposte azioni di sperimentazione agraria, ricerca e innovazione tecnologica queste dovranno essere coordinate e controllate da strutture pubbliche (Agenzie, Istituti sperimentali, Università, etc.) e indicare :

- titolo e finalità del progetto;
- area di intervento;
- descrizione dell'attività;
- durata dell'attività;
- risultati attesi.

Per le spese relative alle azioni di sperimentazione agraria, ricerca e innovazione tecnologica, la Regione stabilisce una percentuale massima del 5% di incidenza sul fondo di esercizio e sono finanziate prioritariamente alle Organizzazioni di produttori associate in organizzazioni comuni (OC) se esistenti.

Le OP possono delegare eventuali azioni dei propri programmi di attività ad un OC.

Nei programmi di attività delle O.P. devono essere indicate anche le eventuali azioni, con il relativo costo, la cui realizzazione è stata delegata ad una O.C.

4. PRESENTAZIONE, TEMPI DI ATTUAZIONE E MODIFICHE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA'

Il programma di attività, approvato dall'Assemblea dei soci, deve essere presentato alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno, o alla data indicata da apposita determinazione dirigenziale. L'Amministrazione regionale assume la decisione in merito all'approvazione o al rigetto e la comunica alle OP e OC interessate,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. DEL

entro il 15 dicembre, o alla data indicata da apposita determinazione dirigenziale, anche tramite fax o posta elettronica e contestualmente comunica l'importo del fondo di esercizio approvato.

I programmi di attività devono indicare, per ciascuna annualità, gli obiettivi, le azioni e le spese al fine di consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

In particolare per la prima annualità dovrà essere presentato il progetto esecutivo dettagliato.

Per ogni annualità successiva dovrà essere presentato il progetto esecutivo entro il 15 settembre di ogni anno.

L'Amministrazione regionale, assunta la decisione in merito all'approvazione o al rigetto del progetto esecutivo annuale, entro il 15 dicembre, comunica a ciascuna O.P. e O.C., anche tramite fax o posta elettronica, la decisione assunta in merito e contestualmente l'importo del fondo di esercizio approvato

Le organizzazioni di produttori che chiedono il riconoscimento ai sensi dell'art. 4 del D.Lg.vo 102/05, possono presentare contestualmente i programmi di attività. L'approvazione del programma di attività è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini di 90 giorni dalla presentazione della domanda.

I programmi di attività possono avere durata quinquennale e possono essere rinnovati una sola volta per un uguale periodo e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione.

Le proposte di modifica dei programmi, relativamente alle annualità successive a quella in corso, possono essere presentate alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno. Le modifiche proposte devono essere coerenti con gli obiettivi generali del programma approvato.

5. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le O.P. e le O.C. presentano la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della richiesta dell'aiuto totale o a saldo.

La richiesta di aiuto non è presa in esame se non contiene allegati i documenti giustificativi.

La Regione provvede con determinazione dirigenziale alla emanazione delle disposizioni regionali per la gestione dei fondi di esercizio e la stesura, valutazione e rendicontazione dei programmi di attività.